

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 51 del 17 aprile 2019

Ditta Prospero s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ex art. 95 L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 - D.G.R. n. 761/2010 - D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 - L.R. 13/2018.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Prospero s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.03.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 107817 del 16.03.2017, con la quale le ditte La Valeggiana s.r.l. (C.F. e P.IVA. 00541120200), con sede Mantova (MN) Vicolo Chiavichette n. 18 e Prospero s.r.l. (C.F. e P.IVA 02286220203) con sede in Ponti sul Mincio (MN) via Strada Monzambano n. 76, hanno presentato, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "LODOVICA E CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

VISTA la successiva nota in data 12.04.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 150152 del 13.04.2017, con la quale le ditte Prospero s.r.l. e La Valeggiana s.r.l., hanno precisato che l'istanza in data 16.03.2017 aveva per oggetto non solo l'ampliamento della cava "LODOVICA E CASTAGNA" ma anche la suddivisione amministrativa della cava in due attività estrattive distinte;

CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art. 95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

VISTA la nota prot. n. 214082 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava denominata "LODOVICA E CASTAGNA" procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art.34 della L.R. 15/2018;

DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 52 del 22.11.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell'autorizzazione mineraria (**Allegato A**);

VISTO il decreto n. 2 del 08.01.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 52 del 22.11.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "LODOVICA E CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e contestuale richiesta di divisione amministrativa in due cave, ossia la cava "LODOVICA" intestata alla ditta La Valeggiana s.r.l. e la cava "CASTAGNA" intestata alla ditta Prospero s.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 2 del 08.01.2019 contiene le seguenti determinazioni:

- il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria. Decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- avendo le ditte presentato domanda ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016, per quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n. 15/2018, l'istanza è da intendersi portata a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 ed al P.R.A.C. approvato e, conseguentemente, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 13/2018;
- il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 52 del 22.11.2018 aveva prescritto, tra l'altro, che:

- prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, sia prodotto uno studio sul traffico, atto a dimostrare che gli incrementi conseguenti al presente progetto non peggiorano i Livelli di Servizio della rete presa in considerazione nel documento "Approfondimento sugli impatti complessivi". Qualora risultasse un peggioramento dei Livelli di Servizio, siano concordati con il Comune di Valeggio e con gli Enti proprietari delle strade gli interventi necessari per neutralizzare tale peggioramento;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 possa essere approvato subordinatamente alla presentazione, da parte di entrambe le ditte, di idonea relazione tecnica che indichi e specifichi chiaramente i volumi dei diversi materiali da impiegare nella realizzazione della ricomposizione ambientale;
- prima della redazione del provvedimento autorizzativo, siano acquisiti, da parte della Direzione Difesa del Suolo, i nulla osta da parte degli enti gestori dei manufatti per i quali il progetto di ampliamento richiesto preveda di spingere gli scavi a distanza inferiore da quelle previste dall'ex art. 104 del D.P.R. n. 128/59 (ora abrogato) e riprese poi con circolare regionale prot. n. 80833 del 21.02.2013;

VISTA la nota in data 21.01.2019, pervenuta in Regione il 21.01.2019 ed acquisita al prot. n.45605 del 04.02.2019, con la quale le ditte Prospero s.r.l. e La Valeggiana s.r.l. hanno trasmesso documentazione integrativa, a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 52/2018 e correlato decreto n. 2/2019;

RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.45605 del 04.02.2019 esaustiva in relazione a quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;

DATO ATTO l'area di cava oggetto di ampliamento dista circa 8 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e denominato "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e circa 12 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate "Fontanili di Povegliano" e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 130/2017 in data 30.06.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:

- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus avellanarius;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 29079 del 23.01.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il 19.02.2019 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese e la ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.02.2019, con inizio dei lavori alle ore 11.30 e chiusura degli stessi alle ore 12.00, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (**Allegato B**), sono state le seguenti:

- è stata registrata la presenza delle ditte proponenti il progetto in esame, La Vallengiana s.r.l., rappresentata nell'occasione dal Sig. Mansueto Meneghetti (Presidente e Rappresentante dell'impresa) e Prospero s.r.l. rappresentata nell'occasione dal Sig. Gianluca Formigoni (con delega da parte della Sig.ra Prospero Cinzia, Consigliere e Rappresentante dell'impresa), dell'Amministrazione Provinciale di Verona rappresentata dal dott. Giuseppe Campostrini e dell'Amministrazione comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Ambiente geom. Lauro Sachetto nonché l'assenza del Consorzio di Bonifica Veronese;
- è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
- è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. 2 del 08.01.2019 del Dirigente competente per la V.I.A., che ha recepito il parere n. 52 del 22.11.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria all'intervento;
- è stato preso atto che le ditte hanno presentato con nota in data 21.01.2019, pervenuta in Regione il 21.01.2019 ed acquisita al prot. n. 45605 del 04.02.2019, la documentazione integrativa relativa allo studio sul traffico, con particolare riferimento all'incidenza sui livelli di servizio, ed al piano di gestione rifiuti di estrazione, come da richieste del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
- è stato precisato che le prescrizioni contenute nel decreto n. 2 del 08.01.2019 vengono accolte nella loro interezza e verranno implementate, nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava, con le prescrizioni di carattere generale inerenti la tipologia estrattiva della cava e correlate alle disposizioni di cui alla L.R. n. 13 del 16.03.2018 e al P.R.A.C. vigente;
- è stata data lettura di due prescrizioni aggiuntive, proposte dalla Provincia di Verona, riguardanti la viabilità di transito dei mezzi da e per l'area della cava, dal seguente contenuto:

1. dovrà essere realizzata la ribitumatura della S.P. n. 27 dal Km 11,000 al Km 14,700, una volta terminata la fase estrattiva, la cui spesa è da attribuire al proponente in proporzione alla quantità di materiale estratto;
2. i mezzi in entrata/uscita all'area dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992: *"Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano"*.

- In merito alle due prescrizioni aggiuntive proposte dalla Provincia di Verona, è stata accolta la prescrizione di cui alla lettera b) mentre in luogo della prescrizione sub a) è stata discussa ed accettata la seguente diversa formulazione:
- *"Una volta terminata la fase estrattiva, la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire a proprie spese le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell'incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27."*
- è stato registrato, come espresso dai rispettivi rappresentanti, il parere favorevole dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale all'autorizzazione all'ampliamento della cava, con le prescrizioni di cui al decreto n. 2 del 08.01.2019, con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato nonché con le ulteriori prescrizioni di cui al punto precedente;
- è stato preso atto dell'assenza del Consorzio di Bonifica Veronese, del quale, ai sensi dell'art. n. 14 ter comma 7 della Legge n. 241/1990, si intende acquisito l'assenso senza condizioni;

DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio sono state contro dedotte all'interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 2/2019;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 26.02.2019, era stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla banca dati nazionale antimafia e che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell'art. 88 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 4 bis del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

PRESO ATTO che l'area dell'intervento non ricade né sotto vincolo paesaggistico né sotto vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata "CASTAGNA" interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 35.000 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 485.700 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che *"Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)";*

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTO l'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 52 del 22.11.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria (**Allegato A**), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "LODOVICA E CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 16.03.2017;
2. di prendere atto del decreto n. 2 del 08.01.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "LODOVICA E CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), e contestuale suddivisione della cava in due attività estrattive distinte, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 52/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 19.02.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (**Allegato B**);
4. di autorizzare ed intestare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Prospero s.r.l. (C.F. e P.IVA 02286220203) con sede in Ponti sul Mincio (MN) via Strada Monzambano n. 76, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASTAGNA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 16.03.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 107817 del 16.03.2017, all'interno dell'area individuata con linea tratteggiata magenta nella planimetria contenuta nella tavola elaborato n. A10 "Planimetria di coltivazione" a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
 - ◆ STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (elaborato n. A1);
 - ◆ RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato n. A2);
 - ◆ RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. A3);
 - ◆ PERIZIA ASSEVERATA (elaborato n. A4);

- ◆ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato n. A5);
- ◆ PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. A6);
- ◆ TAVOLA DI INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, URBANISTICO E CATASTALE (scale varie) (elaborato n. A7)
- ◆ PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. A8);
- ◆ SEZIONI DELLO STATO ATTUALE (scala 1:500) (elaborato n. A9);
- ◆ PLANIMETRIA DI COLTIVAZIONE (scala 1:1000) (elaborato n. A10);
- ◆ SEZIONI DI SCAVO (scala 1:500) (elaborato n. A11);
- ◆ PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato n. A12);
- ◆ SEZIONI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:500) (elaborato n. A13);
- ◆ DICHIARAZIONE E RELAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (elaborato n. A14);
- ◆ VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (elaborato n. A15);
- ◆ RELAZIONE SUL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO (elaborato n. A16);
- ◆ PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 (elaborato n. A17);
- ◆ CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN FASE DI PROCEDIMENTO V.I.A. (elaborato n. A18);
- ◆ APPROFONDIMENTI SUGLI IMPATTI COMPLESSIVI;
- ◆ STUDIO SUL TRAFFICO (elaborato n. A20);
- ◆ INTEGRAZIONI ALL'ELABORATO N. A6 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE.

5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 3346 del 30.09.1997 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 130/2017 in data 30.06.2017, redatta dalla struttura regionale competente in materia;
7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale entro 10 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;
8. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea tratteggiata magenta nella planimetria contenuta nella tavola elaborato n. A10 "Planimetria di coltivazione" a scala 1:1000;
 - b) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
 - c) porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
 - ◆ denominazione ed indirizzo completo della cava;
 - ◆ ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - ◆ estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - ◆ tipologia del materiale estratto;
 - ◆ nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
 - ◆ nominativo del Direttore dei lavori;
 - d) mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;

- e) porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- f) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- g) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- h) mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
- i) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
- j) provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
- k) realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- l) mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
- m) realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all'orizzontale;
- n) realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
- o) attuare opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda, secondo le specifiche realizzative che verranno impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
- p) provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10^{-7} , risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
- q) utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

- ◆ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
- ◆ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (per un volume non superiore a 76.800 mc);
- ◆ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 129.000 mc. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal

decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

r) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

s) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 342.000,00 (trecentoquarantaduemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;

t) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

u) umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava;

v) mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;

w) adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;

x) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

y) eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzato dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell'incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;

z) rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall'area di cava, quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che *"Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano"*;

aa) prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l'evolversi degli standard d'omologazione europea anche mediante la sostituzione dei mezzi;

bb) provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava che dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente e al fine di evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;

cc) conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, idoneo materiale assorbente, fermo restando che il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;

dd) adoperarsi affinché i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento;

ee) produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientro nei limiti;

ff) adottare, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, fermo restando che sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;

gg) evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle emissioni dei fumi in atmosfera;

hh) evitare l'eliminazione diretta, nell'area della cava e nella viabilità di immissione sulla rete stradale pubblica, di individui della fauna terrestre, a causa di collisione o schiacciamento da parte dei mezzi operatori e di trasporto;

ii) rispettare le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 130/2017 in data 30.06.2017, ossia:

- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*;

- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

jj) trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:

- ◆ rilievo dello stato di fatto della cava;
- ◆ volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
- ◆ volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;

10. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla stesa allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

11. di restituire alle ditte Prospero s.r.l. e La Vallengiana s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 9) lettera s), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l'importo complessivo di Euro 723.357,32 (settecentoventitremilatrecentocinquantesette/32) - deposito n. 2014/50/2315195 del 29/09/2014 della Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2016/0297

12. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

13. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n.45605 del 04.02.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso

all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

14. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
15. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
16. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
17. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 485.700 mc. E' espressamente vietato l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all'Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
21. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua